

ALLEGATO II

Nell'allegato, parte D, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è aggiunta la voce seguente:

N.	Nome comune, numeri d'identificazione	Denomina- zione IUPAC	Purezza ⁽¹⁾	Data di approvazione	Scadenza dell'approvazione	Disposizioni specifiche
« 33	<i>Bacillus amyloliquefaciens</i> AH2	n.a.	Il contenuto nominale del <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> AH2 nel prodotto tecnico e nella formulazione è pari a $1,0 \times 10^{11}$ CFU/L (intervallo: 7×10^{10} – 7×10^{11}), Impurezze non rilevanti.	27 settembre 2021	27 settembre 2036	Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 si deve tenere conto delle conclusioni della relazione sul rinnovo relativa al <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> AH2, in particolare delle relative appendici I e II.».

⁽¹⁾ Ulteriori dettagli sull'identità e sulle specifiche della sostanza attiva sono contenuti nella relazione sul rinnovo.

